



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO COMUNALE
in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**

Approvato con deliberazione n. 39 del Consiglio Comunale in data 27.11.2012

SOMMARIO

Art. 1.	Premesse e finalità.....	3
Art. 2.	Definizioni	3
Art. 3.	Ambito di applicazione.....	3
Art. 4.	Criteri, principi generali e finalità istituzionali del sistema	4
Art. 5.	Informativa.	5
Art. 6.	Notificazione.	6
Art. 7.	Titolare.....	6
Art. 8.	Responsabile ed incaricati del trattamento.....	6
Art. 9.	Trattamento e conservazione dei dati	6
Art. 10.	Modalità di raccolta e sicurezza dei dati.	7
Art. 11.	Obblighi degli operatori.	7
Art. 12.	Diritti dell'interessato.....	7
Art. 13.	Cessazione del trattamento dei dati.	8
Art. 14.	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	8
Art. 15.	Tutela.....	8
Art. 16.	Provvedimenti attuativi.	8
Art. 17.	Norma di rinvio.	8
Art. 18.	Pubblicità del Regolamento.....	8
Art. 19.	Entrata in vigore.	8
Allegato 1)	CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI.....	9
Allegato 2)	PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI	10
	FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI	11
	FAC - SIMILE RECLAMO.....	12

Art. 1. Premesse e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune di Moriago della Battaglia, gestito ed impiegato dalla Polizia Locale, garantendo che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione, anche indirettamente, del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Non è necessario il consenso degli interessati in quanto il trattamento è effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Ente.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e smi), al provvedimento in materia di videosorveglianza, approvato dal Garante in data 8.4.2010 nonché alla direttiva del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70 del 2.3.2012.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**": il complesso di dati personali presso l'Ufficio della Polizia Locale, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**": tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "**dato personale**": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**": il Comune di Moriago della Battaglia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**": la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "**incaricato**": la persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento dei dati;
- g) per "**interessato**": la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**": il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**": il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**blocco**": la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per "**codice**": il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazione "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- m) per "**Garante**": l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Moriago della

Battaglia e collegato all'ufficio di Polizia Locale.

Art. 4. Criteri, principi generali e finalità istituzionali del sistema

Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Moriago della Battaglia dalle leggi statali e regionali vigenti in materia, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 8 aprile 2010 e alla direttiva del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70 del 2.3.2012.

Principio di liceità

Il trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici è consentito nei limiti dello svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Principio di necessità

Il sistema di videosorveglianza deve essere configurato per l'utilizzazione al minimo dei dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante l'utilizzazione di dati anonimi.

Ciascun sistema informatico e il relativo programma vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità

Il sistema di videosorveglianza per la rilevazione dei dati è attivato limitatamente ad aree pubbliche o aperte al pubblico o attività soggette a pericoli concreti o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di tutela o deterrenza.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, o utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea e nei limiti di legge.

Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1°, lett. b), del Codice).

Le finalità istituzionali perseguite con l'attivazione del suddetto impianto di videosorveglianza consistono in:

- a) rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e la quiete dei cittadini;
- b) riduzione della percezione di insicurezza della cittadinanza;
- c) tutela del patrimonio pubblico e prevenzione di atti di vandalismo;
- d) sorveglianza di determinate aree sensibili;
- e) protezione degli accessi in edifici pubblici;
- f) monitoraggio della viabilità urbana e dei flussi del traffico;
- g) finalità di soccorso pubblico;
- h) maggiore efficienza ed efficacia degli interventi della polizia locale sul territorio.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale

attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa. Il sistema di videosorveglianza è composto da una centrale operativa per la visualizzazione e il controllo delle immagini video, collocata presso l'ufficio di polizia Locale sito presso la sede comunale di P.zza Della Vittoria, 14 e da un numero variabile di telecamere – elencate e tecnicamente descritte in provvedimenti adottati dal responsabile, approvati dalla giunta prima dell'attivazione - controllate a distanza e collocate nei punti più sensibili del territorio comunale urbano.

Le immagini trasmesse e registrate dalle videocamere di sorveglianza sono consultabili solo dal responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati, individuati ai sensi degli articoli 2 e 8 del presente regolamento. Con uno specifico protocollo d'intesa, da approvarsi con delibera di giunta nel rispetto delle norme del presente regolamento, è possibile prevedere l'accesso da remoto al sistema alla Stazione Carabinieri di Col San Martino o ad altre Forze dell'Ordine.

Le riprese video, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area controllata. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, evitando riprese dei luoghi di privata dimora o di altri dettagli comunque non rilevanti.

La localizzazione e le modalità ripresa delle telecamere andranno quindi stabilite in modo conforme ai criteri generali qui precisati.

L'impianto di videosorveglianza, in virtù dell'art. 4 della legge del 20 maggio 1970, n. 300 "*Statuto dei Lavoratori*", non potrà in alcun modo essere utilizzato come strumento di controllo sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale e, comunque, di diversi datori di lavoro pubblici e privati.

Qualora fossero rilevate immagini connesse a fatti costituenti ipotesi di reato e, in caso di effettiva necessità in relazione a diversi episodi o fatti inerenti la sicurezza urbana, il responsabile o l'incaricato della sorveglianza, procede a segnalare il fatto alle autorità competenti a norma del codice di procedura penale. In tali casi, eccezionalmente, su espressa autorizzazione del responsabile, si potrà procedere a ravvicinare ed ingrandire le immagini per l'analisi delle registrazioni, alla copia delle stesse su supporti magnetici e alla loro conservazione per un tempo superiore a quello generalmente consentito, sempre nel rispetto del principio della non eccedenza rispetto allo scopo perseguito.

Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

La rete delle telecamere può essere ampliata, anche con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, nei limiti della compatibilità tecnica del sistema e nell'esclusivo perseguimento delle finalità contenute nel presente regolamento; l'eventuale concorso finanziario di soggetti pubblici o privati, sarà disciplinato da apposita convenzione approvata dalla giunta comunale in cui dovrà essere espressamente previsto che i dati relativi alle videoriprese, restano di esclusiva competenza e gestione del Comune di Moriago della Battaglia per le finalità previste dal presente regolamento e che il concorso finanziario non attribuisce nessuna facoltà differenziata di accesso ai dati del sistema di videosorveglianza.

Art. 5. Informativa.

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, mediante avvisi consistenti in un modello semplificato di informativa "minima" come indicato dal Garante ed integrato con gli elementi prescritti dall'art. 13 del Codice, con formule chiare, precise e sintetiche (vedasi Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell' 8 aprile 2010).

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

Il responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso adeguato mediante affissione di appositi manifesti informativi o altri mezzi di diffusione locale, anche utilizzando il sito internet istituzionale.

A cura dell'amministrazione comunale potranno essere previste ulteriori forme di pubblicità ed informazione

periodica.

Art. 6. Notificazione.

Il titolare del trattamento dei dati adempie agli obblighi di notificazione preventiva all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora necessario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 7. Titolare.

Il titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante visione e registrazione delle immagini a mezzo dell'impianto di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Codice, è il Comune di Moriago della Battaglia con sede in Piazza della Vittoria n. 14 a Moriago della Battaglia (TV).

Il titolare, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza ed applicazione delle norme vigenti in materia e delle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 8. Responsabile ed incaricati del trattamento.

Il Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Codice, è individuato con decreto sindacale preferibilmente nell'ambito del servizio di polizia locale del Comune di Moriago della Battaglia.

Compete al Responsabile del trattamento designare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti, della visione delle registrazioni e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della estrazione, registrazione e conservazione dei dati.

Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente regolamento.

I compiti, le mansioni e le funzioni affidati dal Responsabile ai singoli incaricati devono essere specificati nell'atto di designazione.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni generali impartite dal titolare, attuando tutte le precauzioni e gli accorgimenti di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti e per impedire un uso improprio e non conforme dei dati da parte di chiunque.

Il Responsabile dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa che possono insistere su aree private e ad elevato rischio di violazione del diritto alla riservatezza, provvedendo al loro oscuramento. Saranno evitate riprese di dettaglio o rivelatrici dei tratti somatici delle persone se non funzionali e strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente. In generale si prevede una risoluzione della ripresa bassa nel caso di posizionamento di telecamere atte a verificare le condizioni del traffico ed una risoluzione della ripresa alta nel caso di posizionamento di telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana.

Il Responsabile provvede alla tenuta delle chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni che, per motivi di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o per altre specifiche esigenze, non devono essere cancellate, nonché alla custodia della password per l'accesso e l'utilizzo del sistema. Provvede altresì alla tenuta di un registro dell'impianto di videosorveglianza dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente estratti e ogni altra particolare annotazione che ritenga opportuna.

Gli incaricati sono autorizzati al trattamento dei dati e ad utilizzare gli impianti e consultare le immagini nei limiti di quanto autorizzato nell'atto di designazione e, in ogni caso, in modo non eccedente gli scopi perseguiti dall'Ente. Nello svolgimento delle funzioni assegnate devono rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal responsabile.

I dati oggetto di trattamento sono comunque custoditi e tutelati secondo quanto previsto dal documento programmatico della sicurezza (DPS).

Art. 9. Trattamento e conservazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, comma 3, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. conservati per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione dei dati nel caso in cui si deve dar seguito ad una specifica esigenza investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dei dati deve essere valutato come evento eccezionale e attuato in relazione alla concreta necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia in relazione ad un'attività investigativa in corso. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici e nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice. Il sistema di videosorveglianza è programmato in modo da operare la cancellazione automatica dei dati e delle immagini registrate dopo il tempo previsto al precedente comma 1, lett. d), senza possibilità di ulteriore utilizzazione dei dati cancellati. Sono fatte salve le speciali esigenze di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 10. Modalità di raccolta e sicurezza dei dati.

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio urbano.

Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio orizzontale e verticale e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà operare esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.

Le immagini verranno registrate in digitale su hard disk presso la centrale operativa.

La registrazione è effettuata continuamente nel corso delle 24 ore.

Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo di tempo massimo indicato all'art. 9, comma 1, lettera d), presso la centrale operativa. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

La sala di controllo è ubicata presso l'ufficio della polizia locale nella sede municipale e il sistema è protetto da password. Eventuali accessi da parte di soggetti diversi dal Responsabile o dagli incaricati devono essere autorizzati dal responsabile.

Previa presenza del responsabile o dei singoli incaricati è ammesso l'accesso alla centrale operativa della ditta preventivamente autorizzata per interventi di manutenzione e riparazione.

Art. 11. Obblighi degli operatori.

L'utilizzo delle telecamere è consentito per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

L'incaricato al trattamento, ha l'obbligo di:

- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni assegnate in modo lecito e secondo correttezza;
- effettuare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione dei dati personali, per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui al presente regolamento;
- accedere ai dati per il tramite delle credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati nel limite del tempo ammesso per la conservazione, su autorizzazione del responsabile, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni, anche disciplinari, previste dalla normativa vigente.

Art. 12. Diritti dell'interessato.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo

scopo della raccolta, ottenendo l'interruzione di un trattamento eventualmente riconosciuto come illecito.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate al protocollo comunale o trasmesse mediante lettera raccomandata al titolare o al responsabile del trattamento, i quali dovranno provvedere in merito senza ritardo e, comunque, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di motivato diniego all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13. Cessazione del trattamento dei dati.

I dati personali possono essere:

- distrutti;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;
- ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento i dati personali saranno distrutti e sarà effettuata notifica al Garante.

Art. 14. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

Per eventuali danni cagionati agli interessati o a terzi per effetto del trattamento dei dati, si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 15. Tutela.

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 16. Provvedimenti attuativi.

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la modificazione della fissazione degli orari delle registrazioni di cui all'art. 10, comma 4, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento, che non spetti al titolare, al Responsabile o agli incaricati.

Art. 17. Norma di rinvio.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali il 8 aprile 2010 e successive modificazioni.

Art. 18. Pubblicità del Regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta presso la sede municipale a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Moriago della Battaglia.

Art. 19. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva e sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio.

Allegato 1)

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1) Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Moriago della Battaglia e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 9) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, appositamente predisposto, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
- 10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

Allegato 2)
PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Egregio
Responsabile trattamento dei dati

Il/La sottoscritto/a _____, residente a _____, in via/piazza _____, identificato tramite _____, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

- 1) Luogo o luoghi di possibile ripresa: _____

- 2) Data di possibile ripresa: _____
- 3) Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti): _____
- 4) Abbigliamento al momento della possibile ripresa: _____

- 5) Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti): _____

- 6) Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione): _____

- 7) Attività svolta durante la ripresa: _____

- 8) Recapito (ocontatto telefonico) preeventuali ulteriori approfondimenti: _____

In fede.

(luogo e data)

(firma)

* * * * *

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data _____ alle ore _____ il/la Sig./Sig.ra _____ ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

FAC - SIMILE RECLAMO

(luogo e data)

Egregio
Responsabile trattamento dei dati

Il/La sottoscritto/a _____, residente a _____, in _____ via/piazza _____, che in data _____ ha presentato presso _____ una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

Preciso infine che per eventuali ulteriori approfondimenti oltre al precitato indirizzo posso essere contattato ai seguenti recapiti:

- telefono fisso: _____ ;
- fax: _____ ;
- email: _____ ;
- altro: _____ .

Distinti saluti.

(firma)
